



P.E. n. 158/14 RGE Imm.

P.D. Avv. _____

**TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

ORDINANZA DI VENDITA DELEGATA

Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti e i documenti della processo esecutivo in epigrafe indicato, sentiti gli interessati comparsi all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, rilevato che sono stati compiuti tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per farsi luogo alla vendita, ritenuto che non è ravvisabile l'esigenza che questo Giudice proceda direttamente alla vendita del compendio pignorato, ritenuta l'opportunità di delegare le attività previste dall'591 bis, co. 2, c.p.c. ad un professionista delegato iscritto nell'apposito Albo del Tribunale, ritenuta altresì l'opportunità di procedere alla vendita con le forme di cui all'art. 571 c.p.c., non ritenendo, allo stato, sussistenti i presupposti di cui all'art. 569, co. 3, c.p.c. per disporre la vendita con incanto, atteso che, il novellato art.569 c.4 c.p.c. prevede che, a far data dal 90 giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che ha accertato la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche, tutte le vendite disposte da G.E. o rifissate dal professionista delegato devono svolgersi con la modalità telematica (giusta modifica intervenuta in sede di conversione ex art.119/2016 dell'art.4 c.1 lett. C che ha espressamente esteso l'applicabilità della norma anche alla rifissazione ad opera del professionista delegato); rilevato che, allo stato, la fissazione della vendita con modalità telematica risulterebbe pregiudizievole agli interessi dei creditori e non garantirebbe un sollecito svolgimento della procedura, ex art. 569 c.4 di al predetto c.4 cpc

ORDINA

la vendita senza incanto del/i bene/i pignorato/i in danno di _____ con modalità analogica anche nel caso di incanto deserto e successiva rifissazione della vendita ad opera del professionista delegato

INDIVIDUA

i beni da porre in vendita nei lotti formati nella relazione di stima dell'esperto, da intendersi qui integralmente richiamata.

AVVERTE

che l'offerta, per essere valida, deve essere pari al prezzo base stabilito con le modalità appresso indicate, pur essendo possibile ex art. 571, co.2, c.p.c. una offerta minima di partecipazione non inferiore al 75% del prezzo base. La cauzione deve corrispondere al 10% del prezzo offerto. Il rilancio minimo delle offerte in aumento viene stabilito nella misura pari al 5 % del prezzo base, arrotondato in eccesso.

L'offerente deve consultare la perizia, alla quale si fa espresso rinvio, non solo per la descrizione dettagliata e compiuta del compendio pignorato posto in vendita ma anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

DELEGA

sull'immobile gravino trascrizioni/iscrizioni non suscettive di cancellazione con il decreto di trasferimento e inserendo ogni informazione che si reputi utile per gli offerenti. **Il delegato dovrà procedere altresì alla determinazione del prezzo base facendo riferimento al prezzo determinato dall'esperto ai sensi del novellato art. 568 c.p.c., salva diversa indicazione del Giudice;** il delegato dovrà indicare lo stato di occupazione degli immobili posti in vendita, l'offerta minima di partecipazione pari al 75% del prezzo base, il rilancio pari al 5% del prezzo base (arrotondato per eccesso), specificando che le attività riguardanti le deliberazioni sulle offerte e sulle istanze di assegnazione, nonché l'espletamento della gara, avverranno innanzi al lui nel luogo indicato nella presente ordinanza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 quater disp. att. c.p.c., l'avviso di vendita deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal relativo CDU (che dovrà avere validità fino alla data fissata per la vendita e quindi dovrà essere aggiornato dal delegato, tenuto conto che esso "conserva validità per un anno dalla data di rilascio", art. 30, co. 3, D. Lgs. 380/01), nonché le notizie di cui all'art. 46 del T.U di cui al DPR n. 380/2001 e di cui all'art. 40 L. n. 47/1985 e successive modificazioni (es. permesso di costruire, concessione edilizia o permesso in sanatoria; in caso di abusi edilizi, va menzionata la sola esistenza degli abusi e la loro sanabilità o meno), con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 5 del citato T.U e di cui all'art. 40, 6 co., della citata L. n. 47/1985 e presentare, a sua cura e spese, domanda in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Nell'avviso di vendita il delegato dovrà indicare se il bene posto in vendita è base imponibile IVA. Pertanto, il delegato dovrà prima di tutto distinguere se il debitore esecutato è un soggetto privato oppure un soggetto passivo IVA. In quest'ultimo caso dovrà verificare se trattasi di soggetto esercente attività di costruzione e/o ristrutturazione. Solo in tale ultima ipotesi, la vendita dell'immobile a destinazione abitativa, entro 5 anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione, è obbligatoriamente soggetta ad IVA, con l'esercizio della rivalsa, sia nel caso in cui l'aggiudicatario sia persona fisica che impresa. Se invece la vendita degli immobili abitativi è effettuata decorsi i predetti 5 anni, il delegato dovrà invitare il debitore, quale unico soggetto legittimato ad esercitare l'opzione IVA di cui all'art. 10, co 1, n. 8 bis e n.8 ter, DPR n. 633/72, come modificato dall'art. 9 DL 83/2012, per l'applicazione del "reverse charge" qualora l'aggiudicatario sia soggetto passivo IVA (art. 17 c. 6 lettera bis, DPR n. 633/72), allegando all'invito stesso il modello per l'esercizio dell'opzione che dovrà essere restituito al delegato debitamente sottoscritto dall'esecutato, in una copia del documento di identità in corso di validità. Il predetto modello dovrà essere poi allegato al decreto di trasferimento.

Nelle fattispecie ex art. 10, co 1, n. 8 bis e n. 8 ter D.P.R. 633/72, in mancanza di esercizio dell'opzione nel termine concesso dal delegato al debitore esecutato, il trasferimento avverrà in regime di esenzione IVA.

Nel caso in cui il debitore sia invece persona fisica o impresa diversa dalle imprese di costruzione/ristrutturazione, nel caso di aggiudicazione di immobili abitativi, trova invece sempre applicazione il regime di esenzione IVA, venendo meno la possibilità di optare per l'imponibilità, anche qualora l'aggiudicatario sia soggetto passivo IVA. Pertanto, in tale ipotesi, il trasferimento dell'immobile è un'operazione fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo e, di conseguenza, non potrà nemmeno applicarsi il reverse charge.

In caso di immobili strumentali, l'imponibilità ai fini IVA è obbligatoria solo nel caso di debitore esecutato esercente attività di costruzione/ristrutturazione qualora la cessione avvenga entro i 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; oltre i 5 anni, si applica il regime di esenzione con possibilità di esercizio dell'opzione all'assoggettamento ai fini IVA. Qualora il debitore esecutato svolga attività differente dalla costruzione/ristrutturazione, la cessione avverrà in regime di esenzione, fermo restando la facoltà di esercizio dell'opzione ai fini dell'applicazione del reverse charge, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.

Il meccanismo della inversione contabile cd reverse charge si applica solo nelle ipotesi espressamente previste ed è in ogni caso escluso qualora il trasferimento sia obbligatoriamente soggetto a IVA (es. fabbricati venduti al grezzo, terreni edificabili).

In caso di vendita soggetta ad IVA obbligatoria, il delegato procederà, in nome e per conto dell'esecutato, ad emettere fattura, salvo che non vi provveda il debitore, e al versamento diretto dell'IVA. Nei casi in cui il debitore esecutato abbia manifestato l'opzione IVA, l'onere del versamento dell'IVA sarà assolto direttamente dall'aggiudicatario.

In ogni caso, le indicazioni contenute nella presente ordinanza sulla imponibilità IVA dei beni posti in vendita e sulle ipotesi e modalità di applicabilità del reverse charge, dovranno essere applicate dai delegati tenendo conto della normativa vigente e delle modifiche che in futuro dovessero essere apportate in materia fiscale sui trasferimenti immobiliari.

Il delegato avrà cura di procedere alla pubblicità dell'ordinanza di vendita, da effettuarsi almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione dell'offerta, con le seguenti modalità:

- inserzione sul sito internet ASTALEGALE.NET e sul mensile NEWSPAPER, **omettendo i dati catastali ed i confini;**
- inserimento dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche.

Il professionista delegato, immediatamente dopo la comunicazione della presente ordinanza o dal verbale di rifissazione della vendita, al fine di procedere all'inserimento dell'avviso di vendita sul PVP, deve inoltrare a mezzo PEC al creditore procedente la richiesta del pagamento del contributo telematico pari a 100€ per ciascun lotto posto in vendita.

Entro 10 giorni dalla richiesta del professionista delegato, il creditore procedente, a carico del quale sono posti gli oneri pubblicitari, o i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, devono inviare al professionista delegato la ricevuta di pagamento del contributo in formato .XML

In caso di omessa trasmissione della ricevuta telematica del pagamento, il professionista delegato dovrà trasmettere il fascicolo al Giudice perché adotti i provvedimenti cui all'art. 631 bis cpc.

Il delegato potrà procedere all'inserimento dell'avviso di vendita sul PVP in assenza di pagamento del contributo solo se il creditore procedente ha diritto all'esenzione e alla prenotazione a debito con la precisazione che, ove vi siano più creditori costituiti, il mancato versamento del contributo è ammesso solo qualora tutti i creditori abbiano diritto all'esenzione e alla prenotazione a debito. In quest'ultima ipotesi il professionista dovrà acquisire, indicando precisamente l'importo del contributo dovuto, specifica autorizzazione del GE e richiedere tempestivamente la prenotazione a debito al funzionario competente affinché vi apponga il numero del mod. 2ASG corrispondente alla prenotazione a debito del contributo dovuto.

Il Tribunale delega alla società Astalegale.net SpA gli adempimenti di pubblicità di seguito indicati:

a) Inserimento dell'ordinanza di vendita e dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;

b) Pubblicità ex art. 490, co. 2, cpc, sul sito legale www.astalegale.net

Pertanto, il professionista delegato dovrà trasmettere ad Astalegale.net SpA, almeno 75 giorni prima dell'udienza di vendita, i seguenti documenti

1. la ricevuta telematica in formato .XML del contributo ex art. 18 bis TU 115/02 inviata dal creditore ovvero l'autorizzazione alla prenotazione a debito munita del numero del mod. 2ASG;
2. l'ordinanza di vendita e il verbale di rifissazione, l'avviso di vendita, la relazione di stima, le fotografie e le planimetrie, previa oscurazione di ogni dato "personale" e/o "identificativo".

La società Astalegale.net dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati inderogabilmente almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita.

Solo ove il procedente o altri creditori lo chiedano espressamente, il P.D. procederà alla pubblicità facoltativa con :

- manifesti in Brindisi e nel luogo in cui si trova/no i beni oggetto della pubblicità;
- pubblicità su testata giornalistica locale (Tuttomercato se il numero della procedura è pari o Gazzetta del Mezzogiorno se il numero della procedura è dispari), omettendo nell'inserzione il nome del Giudice.

Il delegato indicherà alla Astalegale.net, tutti i dati per consentire la fatturazione a nome del creditore procedente.

Il delegato depositerà telematicamente:

- 1) l'avviso di vendita non oltre 30 giorni dall'ordinanza di vendita e non oltre 5 giorni dal verbale di rifissazione della vendita;
- 2) la ricevuta rilasciata dal PVP attestante l'avvenuto inserimento dell'avviso di vendita unitamente alle ulteriori formalità pubblicitarie eseguite.net almeno 5 giorni prima della vendita.

Il delegato interverrà alle udienze fissate dal giudice dell'esecuzione, procederà alle operazioni relative alla vendita e alla redazione del verbale di aggiudicazione/assegnazione. Con la precisazione che la vendita delegata non può essere rinviata o sospesa se non per ordine del Giudice. Il differimento dello svolgimento delle operazioni di vendita innanzi al delegato può avvenire solo qualora tutti i creditori abbiano depositato atto di rinuncia e/o abbiano tempestivamente chiesto la sospensione nel termine di cui all'art. 624 bis cpc e/o abbiano dichiarato a verbale che intendono rinunciare al credito e chiedono termine per formalizzare la rinuncia.

Il delegato, subito dopo l'aggiudicazione/assegnazione, restituirà le cauzioni versate dagli offerenti non aggiudicatari, mercè rimessa dell'assegno circolare versato se si è adottato tale modalità, oppure richiederà autorizzazione a prelevare le relative somme versate sul c/c bancario della procedura qualora la cauzione sia stata versata con bonifico bancario; il delegato segnalerà tempestivamente il mancato versamento del saldo prezzo o delle spese da parte dell'aggiudicatario, comunicando all'aggiudicatario il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione; nel caso invece di versamento integrale del prezzo e delle spese, entro i dieci giorni successivi, procederà a predisporre la bozza del decreto di trasferimento affinché sia sottoposto al giudice; successivamente, provvederà all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie; procederà alla notifica del decreto di trasferimento all'aggiudicatario e alla comunicazione del decreto di trasferimento alla pubblica amministrazione nel caso in cui l'immobile venduto sia interessato da vizi sanabili. Il delegato procederà alla predisposizione del piano di riparto perché possa procedersi alla sua approvazione alla udienza indicata nel verbale di aggiudicazione.

Nel caso in cui il delegato proceda alla assegnazione ex artt. 588 e segg. c.p.c., nel medesimo verbale dovrà invitare i creditori a depositare la nota di precisazione del credito nei 10 giorni successivi, fissando l'ulteriore termine di giorni 30 per il deposito del conteggio delle spese e l'eventuale conguaglio da porre a carico dell'assegnatario, e l'ulteriore termine di giorni 30 dalla comunicazione del prospetto delle spese, affinché l'assegnatario proceda al versamento delle somme dovute per spese ed eventuale conguaglio, rimettendo le parti davanti al giudice per l'udienza di verifica.

MODALITA' OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA VENDITA:

l'offerta di acquisto deve essere depositata in busta chiusa, anche ad opera di persona diversa dall'offerente, al funzionario giudiziario della cancelleria del giudice competente, entro e non oltre le ore 12 del giorno non festivo precedente la vendita, escluso il sabato. Sulla busta dovrà essere

esclusivamente indicata la data della vendita, il nome del Professionista Delegato e il nome del Giudice. Il termine ultimo indicato rimane fermo anche in caso di rinvio di ufficio della vendita. All'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, copia del documento di riconoscimento e cauzione pari al 10% del prezzo offerto mercè assegno circolare non trasferibile, bancario o postale, intestato alla procedura esecutiva immobiliare n. ___ con indicazione del nome del delegato o bonifico bancario qualora risulti già aperto il c/c intestato alla procedura.

La dichiarazione di offerta, da depositarsi in bollo, dovrà indicare:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale/partita Iva, domicilio, recapito telefonico, stato civile; in caso di offerente coniugato devono indicarsi anche i dati anagrafici del coniuge e il regime patrimoniale prescelto (comunione/separazione dei beni); se l'offerente è minorenne o interdetto l'offerta deve essere sottoscritta dal genitore/tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante di una persona giuridica, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri; per le offerta da parte di procuratore legale per persona da nominare, si applica l'art. 583 cpc;
2. il numero della procedura e i dati identificativi del bene a cui si riferisce l'offerta;
3. l'indicazione del prezzo offerto, che potrà essere pari o superiore al prezzo base, pur essendo possibile ex art. 571, co.2, c.p.c. una offerta minima di partecipazione non inferiore al 75% del prezzo base. (è valida pertanto l'offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base), pena l'inefficacia dell'offerta;
4. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e che, agli effetti del D.M. 22/01/2008 n. 37 e del D. Lgs. 192/2005, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

L'offerta non è efficace e sarà dichiarata comunque inammissibile nei seguenti casi:

- se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita;
- se inferiore di oltre il 75% del prezzo base;
- se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita e in misura inferiore al prezzo da lui offerto;
- se l'offerta è inferiore al prezzo base e risultano presentate istanze di assegnazione da parte del creditore/i ex art.588 c.p.c..

Il prezzo offerto deve essere pari o superiore al 75% del prezzo base con le seguenti precisazioni: se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base la domanda di partecipazione all'asta è senz'altro accolta; se, invece, il prezzo offerto è inferiore al prezzo base, in misura non superiore al 75%, si procederà alla aggiudicazione solo quando non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.

L'offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile e la cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

Le buste contenenti le offerte dovranno essere aperte esclusivamente nel luogo in cui si terrà l'udienza fissata per la vendita e alla presenza degli offerenti.

L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza fissata per la vendita e, in caso di mancata comparizione, se la offerta è la sola presentata per il lotto posto in vendita, il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente anche se non presente. In caso di più offerte, si darà luogo ad una gara sulla base della offerta più alta, che potrà essere anche quella formulata dall'offerente che non presenza. In tal caso, se gli offerenti che hanno offerto una somma inferiore dichiarano di non aderire alla gara, il bene si aggiudica comunque all'offerente che ha proposto l'offerta migliore anche se assente. L'offerta migliore è quella in ordine di prezzo più alto. Se le offerte si equivalgono in termini di prezzo, la migliore offerta andrà individuata in relazione all'ammontare della cauzione e tempo di pagamento del saldo del prezzo delle spese. Se anche queste ultime

indicazioni si equivalgono, il bene sarà aggiudicato all'offerente che abbia depositato la domanda di partecipazione per primo in ordine di tempo.

Se risulta presentata istanza di assegnazione da parte di un creditore, pari almeno al prezzo base, e per il medesimo bene sia stata presentata un'offerta inferiore al prezzo base, nel limite del 75%, il delegato procederà alla assegnazione. Qualora siano state effettuate più offerte, tutte inferiori al prezzo base, sempre nel rispetto del limite del 75%, si procederà alla gara sull'offerta maggiore al cui esito, laddove non si raggiunga almeno il prezzo base, il bene verrà assegnato al creditore istante.

L'aggiudicatario sarà tenuto a depositare il prezzo residuo, oltre ad IVA come per legge, se dovuta, nonché il 18% del prezzo di aggiudicazione a titolo di spese di trasferimento, e comunque una somma non inferiore ad € 1.500,00, **entro ed improrogabilmente**, 120 giorni dall'aggiudicazione, (termine perentorio-Sent. Cassazione n. 11171 del 29/5/15) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura ovvero mediante due assegni circolari non trasferibili (l'uno relativo al prezzo residuo, oltre ad IVA come per legge, se dovuta: l'altro relativo al 18% delle spese di trasferimento). Ai fini del computo del **termine di 120 giorni dall'aggiudicazione per il pagamento del prezzo residuo e delle spese si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1/08 al 31/08** (Sent. Cass n 12004/12)

Il prezzo residuo, con decreto separato, pronunciato dal G.E, potrà essere versato ratealmente, anche nelle vendite per persona da nominare, nel termine non superiore a dodici mesi ex art.569 terzo comma c.p.c, quando ricorrano giustificati motivi.

Con il medesimo decreto il G.E. può autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. La fideiussione è escussa dal delegato su autorizzazione del giudice, entro trenta giorni dall'adozione del decreto di decadenza, a garanzia delle spese di rilascio dell'immobile, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile.

L'offerta è irrevocabile.

Ai sensi dell'art. 587 c.p.c. se il prezzo non è depositato nel termine stabilito o in caso di rifiuto dell'acquisto, il Giudice dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la cauzione sarà trattenuta a titolo di multa. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata ed il giudice dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con lo stesso decreto il giudice ordina all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile.

Il decreto è attuato dal custode a norma dell'art 560 comma 4.. In caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri fiscali della vendita (registrazione, trascrizione e voltura) e il "50% del compenso del delegato/custode relativo alla fase del trasferimento liquidato dal giudice nonché le relative spese generali. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario può essere determinato in misura diversa" (D.M. 227/2015). All'esito, l'eventuale eccedenza gli verrà restituita. Il mancato deposito del saldo del prezzo nel termine stabilito, comporterà la revoca della aggiudicazione e l'aggiudicatario perderà la cauzione a titolo di multa. In caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, egli sarà inoltre tenuto al pagamento della differenza (art. 587 c.p.c.).

In caso di infruttuoso esperimento della prima vendita e in mancanza di istanze di assegnazione, il delegato fisserà un secondo esperimento di vendita senza incanto determinando il prezzo base in misura ridotta del 25% rispetto al prezzo base precedente. Se anche il secondo tentativo di vendita risulterà infruttuoso, il delegato fisserà un terzo tentativo con riduzione del prezzo base pari al 20% e, infine un quarto e ultimo tentativo con ribasso del 15%, all'esito del quale il fascicolo sarà obbligatoriamente rimesso al giudice. In caso di decadenza dell'aggiudicatario, il nuovo esperimento d'asta verrà fissato senza riduzione di prezzo di aggiudicazione. In ogni caso, i quattro tentativi di vendita senza incanto devono avvenire nel rispetto del termine dei 18 mesi assegnati al delegato.

Il Delegato, relazionerà al Giudice qualora, nell'espletamento della vendita senza incanto, riterrà di non far luogo alla aggiudicazione laddove il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base, entro il limite del 75%, ritenendo invece sussistere la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, sempre che non siano state presentate istanze di assegnazione.

Qualora fra i creditori vi siano Istituti di Credito Fondiario, parte del prezzo - che sarà successivamente indicato dal giudice - previo deposito della nota di precisazione del credito per capitale, accessori e spese - sarà versato direttamente al creditore fondiario, previo rilascio di quietanza liberatoria e impegno a restituire quanto eventualmente incassato in più rispetto allo spettante

RENDE NOTO

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Rilevato che è necessario nominare un custode diverso dal debitore posto che nella specie non emergono motivi per ritenere che detta nomina sia priva di utilità; che anzi essa consentirà una migliore conservazione ed amministrazione del medesimo compendio e, permettendo agli interessati all'acquisto di visionare il cespite, incrementerà sensibilmente le probabilità di esito positivo dell'esperimento di vendita

P.Q.M.

Nomina il predetto professionista delegato custode giudiziario dell'intero compendio immobiliare pignorato in sostituzione del debitore esecutato

DISPONE

che il delegato/custode effettui tempestivamente, se del caso anche unitamente al C.T.U al quale richiederà la consegna della documentazione peritale, dal medesimo già predisposta, da utilizzarsi per la pubblicità dell'avviso di vendita, il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento, redigendo apposito verbale di immissione in possesso; depositi telematicamente la pubblicità effettuata almeno cinque giorni prima della vendita; riscuota i canoni di locazione e le indennità per illegittima occupazione non opponibili alla procedura esecutiva; segnali al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità che si protragga da almeno due mensilità e determini l'importo delle somme indebitamente percepite dal debitore successivamente al pignoramento, evidenziando l'opportunità di agire giudizialmente per il relativo recupero; comunichi la tempestiva disdetta dei contratti di locazione; provveda in ogni caso, previa

autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato; il custode, inoltre, comunica, qualora taluno degli immobili sia in condominio, la propria nomina all'amministratore condominiale invitandolo a far pervenire le richieste di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, dei verbali e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché di ogni ulteriore comunicazione afferente alla gestione del condominio; fornisca ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita, fornendo anche copia della perizia di stima, si adoperi affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare gli immobili posti in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, formulata per iscritto, anche a mezzo email, che non deve essere portata a conoscenza di persona diversa dal custode. Il custode, previo appuntamento, accompagnerà i soggetti interessati di persona o a mezzo di un suo delegato *ad hoc* senza aggravio di spese, curando di fissare orari differenziati in modo da non far incontrare i potenziali offerenti, adottando ogni ulteriore più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi e non rivelando in alcun caso ai richiedenti se vi sono o meno altre persone interessate; il custode segnalerà eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene o, comunque, ogni circostanza che renda opportuna la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero dei locali; il custode scatterà un numero di foto atte a fornire adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi e dei beni mobili, qualora i rilievi fotografici contenuti del fascicolo d'ufficio non siano idonei.

AUTORIZZA

Il debitore esecutato, che risiede stabilmente con la sua famiglia presso l'immobile pignorato e che non abbia altro immobile disponibile, a continuare ad occupare il bene pignorato sino alla data della prima vendita, con avvertimento che tale autorizzazione potrà essere in qualsiasi momento revocata. All'esito della prima udienza di vendita, anche in caso di asta deserta, il debitore dovrà rilasciare gli immobili pignorati liberi e sgomberi da persone e cose. Laddove il debitore non ottemperi spontaneamente alla liberazione dell'immobile, sin d'ora,

ORDINA

la liberazione degli immobili pignorati, occupati dal debitore senza autorizzazione e/o da un terzo senza titolo opponibile alla procedura, disponendo che il custode giudiziario proceda alla immissione nel possesso degli stessi. La liberazione deve avvenire senza l'osservanza delle formalità prescritte dagli artt. 605 e segg. cpc e, laddove necessario, con l'assistenza della forza pubblica. A tal fine si designa il Commissariato di PS o i CC territorialmente competenti, con facoltà per il delegato a fare uso di fabbro per l'accesso forzoso dell'immobile. In ogni caso, viene rimessa alla valutazione del custode, all'esito del rilascio, l'opportunità di sostituire o meno le serrature, se del caso anticipando le spese, senza necessità di apposita istanza al GE. L'immissione in possesso comporterà il rilascio degli immobili da parte del debitore e degli altri occupanti senza titolo opponibile alla procedura. Per i beni mobili si applica il novellato art. 560, co. 4, cpc.

FISSA INNANZI AL DELEGATO

la vendita senza incanto per il giorno 06/04/2020 alle ore 09.30 al primo piano del Tribunale di Brindisi, palazzo nuovo, aula n. 2 GIP, affinché provveda alla deliberazione sulle offerte ai sensi dell'art. 572 cpc, alla gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc e sulle istanze di assegnazione depositate ai sensi dell'art. 588 cpc e segg..

ASSEGNA

al creditore precedente o al creditore intervenuto a tanto autorizzato il termine di giorni 30 per la notifica della presente ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti inviando, tempestivamente, al delegato, prova dell'avvenuta notifica.

Manda alla cancelleria per la trasmissione telematica del presente atto al delegato/custode.

Brindisi, 21/4/20
Depositato in Cancelleria
il 21/4/20

Il GE
Dott.ssa Paola Liaci



IL CUSTODE GIUDIZIARIO
PAOLA BINO